



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 12 aprile 2016

Alle Aziende TPL

**Informativa n. 11/16/H.19**

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2016 della Commissione – Norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada.

Rendiamo noto che lo scorso 2 aprile, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/480 della Commissione, che “stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010” (allegato), a decorrere dal 30 gennaio 2019.

Il regolamento in parola da esecuzione a quanto disposto all’art. 16, par. 5, del Reg. CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante “norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio” (allegato), che dispone per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali.

Dunque, senza addentrarsi nell’illustrazione dell’articolato del Regolamento in oggetto, si chiarisce che esso stabilisce i requisiti per la connessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada al sistema di messaggistica ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings).

Tale sistema, è specificato nell’Allegato II, fornisce le seguenti funzioni:

1. “Verifica dei requisiti di onorabilità (CGR - Check Good Repute): permette allo Stato membro richiedente di inviare una richiesta a uno o più Stati membri destinatari, determinare l'idoneità di un gestore dei trasporti e quindi a concedere l'autorizzazione a gestire l'impresa di trasporto”;
2. “Notifica d'infrazione (INF - Infringement Notification): permette allo Stato membro dell'infrazione di informare lo Stato membro di stabilimento che l'impresa di trasporto ha commesso un'infrazione grave di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Consente inoltre allo Stato membro dell'infrazione di richiedere che le sanzioni siano applicate all'impresa di trasporto nello Stato membro di stabilimento”;

*Aderente alla*

CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005*



3. “Verifica della licenza comunitaria (CCL - Check Community Licence): permette allo Stato membro richiedente di inviare una richiesta allo Stato membro destinatario (ad esempio lo Stato membro di stabilimento) al fine di determinare se un'impresa di trasporto utilizzi una licenza comunitaria valida”.

Si specifica, inoltre, che saranno aggiunti altri tipi di messaggio ritenuti appropriati all'efficace funzionamento del sistema, come ad esempio le notifiche di errore.

Premesso che il sistema centrale è gestito dalla Commissione, che ne garantisce il funzionamento tecnico e la manutenzione, si precisa, altresì che è onere dei singoli Stati membri configurare e gestire i rispettivi sistemi nazionali, garantirne il funzionamento, nonché adottare tutte le misure per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni. Queste ultime consentono, inoltre, la generazione di statistiche delle operazioni di registrazione; tuttavia, per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici sono anonimi, mentre, sempre a tal fine, i dati che identificano uno specifico gestore dei trasporti, un'impresa di trasporto o un CAP non possono essere utilizzati.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL

(Livio Ravera)

All.